



Corte di Appello di Salerno

PRESIDENZA

Decreto n. 3

Visti

-il decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021

-il decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021

-il decreto-legge n.52 del 22 aprile 2021

-il decreto-legge n.1 del 7 gennaio 2022

-le linee guida personale PA della Funzione Pubblica-Salute Pubblica per la verifica del possesso della certificazione verde del 9 ottobre 2021

-vista ed applicata ogni altra normativa primaria e secondaria in materia di vaccinazione e possesso di Green Pass sui luoghi di lavoro, di accesso agli uffici pubblici e relative verifiche e controlli

-i provvedimenti emessi da questa Presidenza, decreti n.80 del 12/10/2021 e n.94 del 25/11/2021 e ad integrazione degli stessi,

OSSERVA

l'articolo 9 sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 aveva previsto l'obbligo di possesso o di esibizione -sino al 31 marzo 2022- della certificazione verde COVID di cui al precedente articolo 9 (cd. *green pass base*, a carico -per quel che qui rileva- dei magistrati ordinari, di quelli onorari, dei giudici popolari e, ai sensi dell'articolo 9 quinquies commi 1 e 2, del personale amministrativo e dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria).

Erano esentati da siffatto obbligo, ai sensi del comma 8 del citato articolo 9 sexies, tutti coloro, diversi dai soggetti sopra indicati, che accedevano agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, entrato in vigore il successivo 8 gennaio, ha innovato la suindicata disciplina sull'accesso nei luoghi di lavoro e, in particolare, per quel che qui rileva, negli uffici giudiziari, da parte di alcuni di quei soggetti prima esenti.

L'articolo 3 del citato decreto legge ha infatti previsto al comma 1 lettera a), n. 2, una modifica dei commi 4 e 8 dell'articolo 9 sexies del D.L. 52/2021, inserendo tra i soggetti cui è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione COVID 19 (cosiddetto *green pass di base*) i "difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia", mentre, al n. 2), ha confermato l'esenzione per "i testimoni e le altre parti del processo".

A sua volta sempre l'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1) stabilisce che a decorrere dal prossimo 1° febbraio, l'accesso ai pubblici uffici da parte degli utenti sia consentito solo a coloro che sono muniti di *green pace base*, con una ulteriore aggiunta valida per tutti i soggetti dinanzi indicati (magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia), sempre esclusi i testimoni e le altre parti del processo: ovvero che dal 15 febbraio 2022 tutti coloro che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno devono essere in possesso del cd. green pass rafforzato o super green pass previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52 del 2021.

Vengono ovviamente esentati da tutti tali vincoli i soggetti già, per ragione di salute, sottratti all'obbligo vaccinale.

p.q.m.

DISPONE

dal 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale previsto dalla normativa, in premessa richiamata, che abbiano compiuto il 50°anno entro il 15 giugno 2022 devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto- legge n. 52 del 2021.

E' vietato l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo sopra riportato.

Alla violazione del divieto sopra previsto consegue la sanzione prefettizia di cui l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, -stabilita nel pagamento di una somma da € 600 a € 1500- fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74; fanno altresì seguito le conseguenze disciplinari previste dall'ordinamento.

Nel caso in cui i lavoratori comunicano di non essere in possesso della certificazione sopra indicata o che risultino privi delle stesse al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli stessi sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con



diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati, e, pertanto, l'Ufficio del personale amministrativo provvederà alle comunicazioni di competenza alla Ragioneria Territoriale dello Stato.

Si confermano le disposizioni operative, specificate nei decreti.n.80 del 12 ottobre 2021 e n.94 del 25 novembre 2021, in ordine alla individuazione degli incaricati alla verifica ed alle modalità ivi disposte in dettaglio relativamente, a titolo esemplificativo, alla conservazione delle certificazioni esibite, contestazione delle infrazioni e trasmissione al Prefetto, segnalazione delle violazioni rilevante ai fini disciplinari,

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni diramate in materia di prevenzione da contagio con riferimento particolare all'uso all'interno dell'ufficio dei DPI, in conformità alle disposizioni multilivello vigenti, materiale igienizzante, distanziamento, etc..

Dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura dell'Ufficio del personale: ai magistrati della Corte d'Appello, al personale amministrativo, ai tirocinanti ex art . 73 D.L.69/2013, e quanti altri a vario titolo prestino servizio presso questa Corte, per l'esatta osservanza, nonché la pubblicazione sul sito web della Corte nella sezione dedicata e nelle news.

Salerno, 13 gennaio 2022

La Presidente della Corte

Iside Russo
